

*SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA  
SOLUZIONE TECNOLOGICA CHECK-IBAN E DEI SERVIZI EVOLUTIVI*

<b>Art. 1 - Valore delle premesse, degli Allegati, della Documentazione Correlata e disciplina applicabile</b>	<b>4</b>
<b>Art. 2 - Oggetto del Contratto</b>	<b>5</b>
<b>Art. 3 - Durata ed efficacia del Contratto</b>	<b>6</b>
<b>Art. 4 - Recesso</b>	<b>6</b>
<b>Art. 5 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia</b>	<b>6</b>
<b>Art. 6 - Termine di realizzazione e consegna della Soluzione Check-iban</b>	<b>7</b>
<b>Art. 7 - Modalità di esecuzione dei Servizi</b>	<b>7</b>
<b>Art. 8 - Livelli di Servizio</b>	<b>8</b>
<b>Art. 9 - Realizzazione, Verifica di Conformità e accettazione</b>	<b>9</b>
<b>Art. 10 - Obblighi e garanzie del Fornitore</b>	<b>10</b>
<b>Art. 11 - Personale impiegato per l'esecuzione del Contratto</b>	<b>11</b>
<b>Art. 12 - Dichiarazioni e garanzie del Fornitore in materia di responsabilità delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/2001)</b>	<b>12</b>
<b>Art. 13 - Garanzia definitiva</b>	<b>12</b>
<b>Art. 14 - Acquisizione dei diritti da parte della Società e diritti di terzi</b>	<b>13</b>
<b>Art. 15 - Divieto di cessione, condizioni del subappalto</b>	<b>14</b>
<b>Art. 16 - Corrispettivi, fatturazione e tracciabilità</b>	<b>14</b>
<b>Art. 17 - Penali</b>	<b>16</b>
<b>Art. 18 - Oneri e spese</b>	<b>18</b>
<b>Art. 19 - Comunicazioni e Referenti del Contratto</b>	<b>18</b>
<b>Art. 20 - Trattamento dei dati personali</b>	<b>19</b>
<b>Art. 21 - Riservatezza</b>	<b>19</b>
<b>Art. 22 - Risoluzione</b>	<b>20</b>
<b>Art. 23 - Obblighi del Fornitore conseguenti alla cessazione del Contratto</b>	<b>21</b>
<b>Art. 24 - Foro competente</b>	<b>21</b>
<b>Allegato 4</b>	<b>23</b>
<b>Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali</b>	<b>23</b>

## SCHEMA DI CONTRATTO

tra

PagoPA S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Colonna, n. 370, C.F., P.I. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 15376371009, in persona del suo legale rappresentante l'Amministratore Unico Giuseppe Virgone (di seguito "**Società**")

e

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.I.  
\_\_\_\_\_, iscrizione al Registro delle Imprese di  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in persona del  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ (di seguito  
"**Fornitore**");

La Società e il Fornitore, di seguito singolarmente "**Parte**" e congiuntamente "**Parti**"

### PREMESSO CHE

- a) in forza del D.L. 135 del 14 Dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019, e del successivo D.P.C.M. del 19 Giugno 2019, è stata costituita la Società, avente come oggetto sociale, inter alia, lo sviluppo, implementazione, gestione e diffusione del punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del D.Lgs. 82/2005, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5 del medesimo D.Lgs. 82/2005 (di seguito, congiuntamente "**Piattaforme**"), nonché lo svolgimento di tutte le attività inerenti, affini, ausiliarie, connesse, strumentali o altrimenti utili al conseguimento del suo scopo sociale;
- b) al fine di ampliare l'offerta dei servizi digitali della pubblica amministrazione, la Società intende implementare delle soluzioni tecnologiche destinate ad essere integrate nelle Piattaforme, consistenti, in particolare nella validazione dell'IBAN, per consentire agli enti interessati di verificare la corretta corrispondenza tra l'identificativo di conto corrente (IBAN) e i dati identificativi dell'intestatario del conto stesso (codice fiscale o partita IVA), nonché ulteriori soluzioni tecnologiche evolutive;
- c) la progettazione e lo sviluppo di tali servizi digitali, e l'implementazione delle relative soluzioni tecnologiche, si fa tanto più urgente quanto più esse si dimostrano idonee ad affiancarsi a quegli strumenti messi a disposizione della collettività per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- d) l'art. 75 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 ("**DL Cura Italia**"), prevede che al fine di "*favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici [...], in deroga ad ogni disposizione di legge*

*diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.»;*

- e) la Società, con determina del [...] ha autorizzato l'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del dell'art. 75 del DL Cura Italia” e dell'art. 63, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento delle implementazioni di cui alla precedente lettera b), al fine della loro integrazione nelle Piattaforme, in particolare di quelle funzionalità che, anche nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, possano favorire la diffusione dei servizi in rete e l'accesso agli stessi da parte di cittadini ed imprese, invitando a tal fine quattro operatori economici, tra cui una start-up innovativa, a presentare offerta;
- f) il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura negoziata di cui sopra indetta dalla Società per la prestazione delle attività indicate nel presente contratto (di seguito **“Contratto”**);
- g) che sono stati effettuati i seguenti controlli sul Fornitore aggiudicatario:
  - [...];
  - [...]
- h) le Parti, con il presente Contratto , intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi;
- i) il presente Contratto viene stipulato, e le Parti ne danno esecuzione, in deroga ai termini di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, come consentito dall'art. 75, comma 3, del D.L. del 17 marzo 2020.

Tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate

## **STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Valore delle premesse, degli Allegati, della Documentazione Correlata e disciplina applicabile**

1. Le premesse e i seguenti Allegati, nonché la documentazione richiamata nel Contratto o negli Allegati, ancorché non materialmente allegata al presente Contratto (di seguito **“Documentazione Correlata”**), costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, e vincolano le Parti al loro rispetto:
  - Allegato 1) Capitolato Tecnico;
  - Allegato 2) Offerta Tecnica;

- Allegato 3) Offerta Economica;  
Allegato 4) Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali
2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:
- a) dalle disposizioni contenute nel presente Contratto, negli Allegati e nella Documentazione correlata, che congiuntamente costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Società e il Fornitore;
  - b) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  - c) dal D.Lgs. 82/2005;
  - d) dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
  - e) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
  - f) dalle Linee Guida adottate dall'A.N.AC., dalle Linee Guida adottate dall'AgID e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016;
  - g) dalle altre disposizioni applicabili emanate con riferimento alla normativa di settore;
  - h) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

## **Art. 2 - Oggetto del Contratto**

1. Con il presente Contratto la Società affida al Fornitore, il quale si impegna ad erogare ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto e nel rispetto dei livelli di servizio garantiti e per i Corrispettivi (meglio dettagliati nell'Offerta Economica) le seguenti attività come meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica:
- a) progettazione, sviluppo, implementazione e fornitura della "Soluzione Check-iban". Il Fornitore, in particolare, si impegna a realizzare quanto previsto nel Capitolato e nella propria Offerta Tecnica, nelle modalità e tempi ivi inclusi, tra cui le diverse componenti della Soluzione Check-iban, ossia:
    - i) modulo CORE denominato API Interface Northbound (Api Gateway);
    - ii) modulo CORE denominato Request Router il quale orchestra e instrada le chiamate verso gli istituti bancari;
    - iii) eventuali moduli VAS offerti in sede di offerta tecnica per ampliare le funzionalità della soluzione.
  - b) erogazione dei seguenti servizi relativi alla Soluzione Check-iban:
    - i) **Processi a supporto e manutenzione ordinaria e correttiva della Soluzione Check-iban** ed in particolare: a) Supporto allo sviluppo del software tramite opportuno tool di ITMS; b) Supporto per "problem-management" tramite opportuno tool di ITMS; c) manutenzione ordinaria e correttiva della Soluzione Check-iban; d) manutenzione della documentazione per gli sviluppatori; e) attività di migrazione della Soluzione Check-iban verso altro fornitore, ovvero da una soluzione di

*hosting* ad un'altra, anche nel rispetto di quanto previsto anche al successivo art. 23 del presente Contratto.

- ii) **Gestione della Soluzione Check-iban**, ed in particolare la gestione della Soluzione Check-iban, comprensiva delle VPN attraverso la gestione delle "calls" fino ad un massimo di 150.000.000 (centocinquanta milioni) calls/anno e relative attività connesse.
  - c) l'espletamento di "**Servizi Evolutivi**" a consumo un numero massimo di 600 (seicento) giornate uomo di sviluppo, che la Società potrà richiedere al Fornitore al fine di provvedere all'evoluzione della Soluzione Check-iban ovvero ad altre attività evolutive, legate a servizi tecnologici relativi al 'mondo bancario' e dei pagamenti e per lo sviluppo di funzionalità inerenti ai progetti che fanno capo alla Società medesima, finalizzati a favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese.
2. Il Fornitore accetta e riconosce che l'esecuzione delle attività di cui alle precedenti lettere a), b), e c) (di seguito congiuntamente "**Servizi**") e oggetto del presente Contratto comporterà la realizzazione e la consegna dei relativi prodotti, output e deliverable.
  3. In caso di discordanza o contrasto tra quanto previsto nel Capitolato e quanto previsto nell'Offerta Tecnica la soluzione tecnica più vantaggiosa per la Società prevale.

### **Art. 3 - Durata ed efficacia del Contratto**

1. Il presente Contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna, all'indirizzo [pagopa@pec.governo.it](mailto:pagopa@pec.governo.it), della PEC contenente il presente Contratto firmato digitalmente dal Fornitore in segno di integrale accettazione delle pattuizioni ivi convenute, ed è efficace e vincolante per le Parti dalla medesima data.

### **Art. 4 - Recesso**

1. La Società potrà recedere, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo, dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo PEC con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso. In tal caso la Società sarà tenuta a corrispondere al Fornitore esclusivamente i Corrispettivi, di cui al successivo art. 16, maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che il Fornitore possa aver null'altro a pretendere dalla Società per qualsiasi titolo, ragione o causa.

### **Art. 5 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia**

1. La Società si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Contratto nei casi, alle condizioni e nei termini di cui all'art. 106, D. Lgs. 50/2016.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Società potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del Contratto alle stesse condizioni ed agli

stessi prezzi unitari previsti nel presente Contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. Nessuna variante o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Società nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di qualsivoglia natura e obbligheranno il Fornitore alla rimessa in pristino della situazione preesistente a sua cura e spese. Qualsiasi modifica apportata senza l'approvazione della Società costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 6 - Termine di realizzazione e consegna della Soluzione Check-iban**

1. Il Fornitore realizzerà e consegnerà la Soluzione Check-iban entro il termine di 15 giorni [o, *in alternativa, il diverso e minor termine offerto dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica*] naturali e consecutivi, dalla stipula del presente Contratto.
2. In caso di ritardo si applicheranno le Penali, fermo restando il diritto della Società a risolvere il presente contratto ai sensi del successivo art. 22.

#### **Art. 7 - Modalità di esecuzione dei Servizi**

1. Il Fornitore si obbliga a fornire i Servizi in modo adeguato e aggiornato secondo i migliori standard di mercato e le prassi di settore, in conformità ai termini e condizioni contenute nel presente Contratto, negli Allegati e nella Documentazione Correlata, nonché a conformarsi alle specifiche, indicazioni e direttive della Società stessa, mantenendo i livelli di servizio previsti per tutta la durata del Contratto.
2. Qualora l'erogazione di uno o più Servizi oggetto del presente Contratto sia effettuata in modalità cloud, il Fornitore dovrà utilizzare servizi cloud qualificati da AgID e pubblicati sul Marketplace Cloud della P.A., in conformità a quanto previsto dalle Circolari AgID n.2 e n.3 del 9 aprile 2018.
3. Resta inteso tra le Parti che, a prescindere dalla specifica modalità di erogazione dei Servizi, il Fornitore si obbliga a, fornire alla Società il supporto alla migrazione, come previsto dal successivo art. 23.
4. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Società di ogni circostanza e/o evento che abbia significativo impatto sull'esecuzione delle attività e fornitura dei Servizi di cui al presente Contratto.
5. Qualora, per esigenze legate all'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore abbia necessità di accedere alla sede della Società, le Parti si impegnano ad accordarsi su modalità e tempi.
6. Ad ogni modo, il Fornitore si impegna a confrontarsi e cooperare con la Società al fine di definire le specifiche tecniche e di prodotto per garantire lo sviluppo ottimale ed efficiente della Soluzione Check-iban nonché di ogni altra attività manutentiva ed evolutiva che dovesse essere richiesta dalla Società ai sensi del presente Contratto.
7. Con riferimento ai Servizi, il Fornitore si impegna a raggiungere un accordo con la Società, entro 10 (dieci) giorni dall'entrata in vigore del presente

Contratto, in cui vengono definite le modalità e i processi di *problem-management* e i livelli di servizio aggiuntivi eventualmente applicabili.

#### **Art. 8 - Livelli di Servizio**

1. L'erogazione dei Servizi deve avvenire nel rispetto dei livelli minimi di servizio garantiti ed indicati nel Capitolato Tecnico ovvero, se migliorativi, dei livelli di servizio indicati nell'Offerta Tecnica e nell'eventuale Documentazione Correlata ("**Livelli di Servizio**").
2. L'erogazione dei Servizi, in ogni caso, dovrà avvenire con le modalità puntualmente indicate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nell'eventuale Documentazione Correlata, restando inteso che essi comprendono tutte le attività necessarie per la perfetta e puntuale esecuzione dei Servizi, nonché ogni altra attività necessaria per mantenere e/o riportare le soluzioni tecnologiche sviluppate dal Fornitore in stato di funzionamento, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) gestione e monitoraggio dell'operatività dell'ambiente predisposto;
  - b) aggiornamento del software di base (sistemi operativi, DB, ecc.);
  - c) gestione delle procedure di backup e recovery del sistema;
  - d) gestione delle procedure e misure di sicurezza;
  - e) installazione delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) corrispondenti al rilascio di nuove versioni e/o di nuove funzionalità, ferma restando la facoltà per la Società scegliere se utilizzare le nuove versioni/funzionalità e/o di continuare ad usare le precedenti;
  - f) eliminazione dei malfunzionamenti. Ai fini del presente Contratto, si intende per "Malfunzionamento/i" qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità delle soluzioni tecnologiche rispetto alle caratteristiche contenute negli Allegati o nella Documentazione Correlata.
3. La Società comunicherà al Fornitore i Malfunzionamenti e il relativo livello di severità mediante telefonata o e-mail ordinaria ai recapiti del Referente Tecnico del Fornitori. Il Fornitore si impegna a risolvere il Malfunzionamento nelle tempistiche indicate nei Livelli di Servizio e in quelle eventualmente concordate ai sensi del precedente art. 7, comma 7, del presente Contratto.
4. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito da una correzione definitiva del Malfunzionamento che dovrà essere effettuata tempestivamente e comunque non oltre 3 (tre) giorni.



### **Art. 9 - Realizzazione, Verifica di Conformità e accettazione**

1. Le prestazioni di cui all'art. 2, come meglio specificate e disciplinate all'interno del Capitolato Tecnico, saranno sottoposte a Verifica di Conformità da parte della Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ultimazione dell'esecuzione, come comunicata dal Fornitore, effettuata ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Delle operazioni di Verifica di Conformità verrà redatto apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del Contratto per gli adempimenti di competenza.
3. La Verifica di Conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte ovvero che l'oggetto del Contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito negli Allegati e nella Documentazione Correlata.
4. In caso di esito positivo della Verifica di Conformità finale, la Società rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, negli Allegati e nella Documentazione Correlata.
5. Nel caso di esito positivo della Verifica di Conformità la data del verbale verrà considerata quale data di accettazione, da parte della Società, del singolo Servizio soggetto a Verifica.
6. Nel caso di esito negativo della Verifica di Conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Società in sede di redazione del verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto stabilito nei Livelli di Servizio. In tale ipotesi la Verifica di Conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle Penali (come di seguito definite). Tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore.
7. Qualora anche la seconda Verifica di Conformità dia esito negativo, la Società, ferma restando l'applicazione delle Penali, avrà diritto a risolvere il presente Contratto.
8. In ogni caso in cui durante la Verifica di Conformità venissero rilevate anomalie o discostamenti rispetto ai Livelli di Servizio richiesti, sarà emessa una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati. Qualora tali anomalie risultino, per numero e/o gravità, tali da impedire il prosieguo delle attività, la Verifica verrà interrotta e riprenderà dal momento in cui la Società riterrà risolte le predette anomalie, salva l'applicazione delle Penali (come di seguito definite) in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Società, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica, secondo i tempi di ripristino concordati con la Società.

### **Art. 10 - Obblighi e garanzie del Fornitore**

1. Il Fornitore dichiara e garantisce, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso, e che manterrà per tutta la durata del Contratto, i

requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa applicabile, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dalla Società per lo svolgimento dei Servizi, e in particolare, dichiara e garantisce:

- a) che quanto risulta dal presente Contratto, dagli Allegati e dalla Documentazione Correlata, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni a carico del Fornitore e le modalità di esecuzione delle stesse;
  - b) che l'eventuale erogazione dei Servizi in modalità cloud, secondo la tipologia concordata con la Società, avverrà attraverso un servizio cloud qualificato da AgID e pubblicato sul Marketplace Cloud della P.A., in conformità a quanto previsto dalle Circolari AgID n.2 e n.3 del 9 aprile 2018. Il Fornitore si impegna a mantenere e garantire la qualificazione del servizio e della relativa infrastruttura fino al termine della valenza contrattuale, secondo le indicazioni fornite nel presente Contratto, negli Allegati e nella Documentazione Correlata;
  - c) [...]
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Società e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se svolte da terzi autorizzati ai sensi del presente Contratto.
3. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore:
- a) ha prodotto la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_, stipulata con \_\_\_\_\_, con scadenza alle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per i rischi di responsabilità civile, massimale RCT EUR [...] ([...]) per sinistro e RCO EUR [...] ([...]) per sinistro con il sotto-limite di EUR [...] ([...]) per persona, e la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_, stipulata con \_\_\_\_\_, con scadenza alle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per "tutti i rischi dell'informatica" (c.d. assicurazione cyber risk) a copertura delle responsabilità contrattuali derivanti dalla propria attività, con massimale RC EUR [...] ([...]) annui, con EUR [...] ([...]) per sinistro e dichiara che le stesse polizze sono attivabili con riferimento alla responsabilità civile di cui al precedente comma del presente articolo, a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto.
  - b) si obbliga a mantenere in vigore le suddette polizze per tutta la durata del Contratto, dandone evidenza alla Società su richiesta della Società stessa e comunque fornendo annualmente alla Società quietanza del pagamento dei relativi premi;
  - c) si obbliga a risarcire l'eventuale maggior danno subito dalla Società.

#### **Art. 11 - Personale impiegato per l'esecuzione del Contratto**

1. Il Fornitore è obbligato al rispetto delle norme in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del Contratto (di seguito "**Risorse**").

2. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di Risorse specializzate. Per tali Risorse è a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità delle Risorse, dandone alla Società, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Società da qualsivoglia onere e responsabilità.
3. Il Fornitore riconosce alla Società la facoltà di richiedere la sostituzione di unità delle Risorse che, a seguito di verifica fossero ritenute dalla Società non idonee alla corretta esecuzione del Contratto. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle Risorse entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione, anche tramite posta elettronica ordinaria, da parte della Società, e a garantire la continuità del team di lavoro.
4. Il Fornitore è tenuto altresì, a sostituire propria cura e spese e senza ritardo le Risorse per qualsiasi causa assenti o indisponibili (ivi inclusa l'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, tra il Fornitore e la Risorsa) con altre di equivalente profilo professionale, esperienza e competenze tecniche ed a fornire alla Società tempestiva comunicazione scritta di tale sostituzione.
5. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.lgs. 50/2016 in caso di ottenimento da parte della Società del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da cui risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati dal Fornitore o dal subappaltatore nell'esecuzione del Contratto, la Società provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza dai Corrispettivi. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Società direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato dal Fornitore nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile del Contratto inviterà per iscritto il Fornitore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In caso di mancato riscontro oppure ove non sia stata adeguatamente contestata la fondatezza della richiesta entro il suddetto termine, la Società corrisponderà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.
7. Il Fornitore si obbliga sin da ora, anche in caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto e per l'intero periodo prescrizione dei relativi diritti, a manlevare e tenere indenne la Società da ogni e qualsiasi controversia possa insorgere con qualsivoglia soggetto, da ogni onere, perdita, gravame, spesa e/o danno comunque connessi e/o collegati, in modo diretto e/o indiretto, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
8. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce un grave inadempimento da parte del Fornitore, tale da giustificare la risoluzione ex art. 1456 c.c., dietro semplice comunicazione scritta della Società, del Contratto, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

## **Art. 12 - Dichiarazioni e garanzie del Fornitore in materia di responsabilità delle persone giuridiche (D. Lgs. 231/2001)**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga a prendere visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, laddove adottato dalla Società, e si impegna fin da ora a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.
2. L'inosservanza, da parte del Fornitore, delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001, nonché dell'eventuale modello di organizzazione adottato dalla Società, costituisce grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., del presente Contratto, fermo in ogni caso il risarcimento del danno nonché l'esecuzione in danno del Fornitore.

## **Art. 13 - Garanzia definitiva**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, il Fornitore entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione dello stesso, presenterà alla Società una fideiussione pari ad € \_\_\_\_\_, corrispondente al \_\_% (\_\_\_ per cento) dell'importo massimo contrattuale, percentuale calcolata ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
2. La Società ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
  - a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Società per il completamento delle prestazioni a carico del Fornitore nel caso di risoluzione del Contratto;
  - b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto;
  - c) per l'applicazione delle Penali di cui al presente Contratto.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la vigenza del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società.
5. La Società ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Società potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del

Contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Società stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.

7. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Società verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore al soggetto garante, di apposita documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Società in ragione delle verifiche di conformità svolte ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016 e del precedente art. 9 del presente Contratto. Il Fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Società la comunicazione che invia al soggetto garante ai fini dello svincolo.
8. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del Contratto.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 14 - Acquisizione dei diritti da parte della Società e diritti di terzi**

1. La Società acquisisce tutti i diritti, compresi i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzazione e sfruttamento economico, su tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto, nonché sulle relative personalizzazioni, installazioni e formazione, sui relativi materiali, manuali e qualsiasi altra documentazione creata, inventata, predisposta o realizzata dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.
2. Il Fornitore informa preventivamente la Società, e ne ottiene la preventiva autorizzazione, qualora per lo svolgimento dei Servizi intenda procedere all'impiego o all'adozione, da parte del Fornitore, di dispositivi e apparecchiature, infrastrutture tecniche, soluzioni tecniche e organizzative, marchi, segni distintivi, loghi, processi, brevetti, banche dati, elementi grafici o verbali o di qualunque altro elemento o informazione suscettibile di costituire oggetto di privativa o di altro diritto, compresi i diritti sui segreti commerciali di terzi (di seguito congiuntamente "**Elementi di Terze Parti**").
3. Fermo restando gli obblighi di informazione e autorizzazione a carico del Fornitore ai sensi del comma precedente, il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'impiego o all'adozione di Elementi di Terze Parti, e in particolare garantisce alla Società di avere il diritto di utilizzare tali Elementi di Terze Parti, per gli scopi di cui al Contratto, e per tutta la durata dello stesso. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione alla fornitura dei Servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in capo alla Società qualsiasi licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta esecuzione del Contratto e l'eventuale migrazione dei Servizi ai sensi dell'art. 23, incluse le spese legali necessarie

alla Società per agire o resistere nei giudizi che hanno ad oggetto tali rivendicazioni o pretese di terzi.

4. Le Parti si impegnano a informarsi reciprocamente e tempestivamente rispetto a qualunque rivendicazione o pretesa di terzi ai sensi del presente articolo, e a concordare una difesa congiunta e la nomina di difensori di fiducia.
5. Qualora venga accertata la violazione o qualunque altra pretesa o rivendicazione di terzi ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno, la Società avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ripetendo qualsiasi importo versato, al netto di un equo compenso per l'avvenuto uso e salvo che il Fornitore non ottenga l'autorizzazione alla continuazione dell'uso degli Elementi di Terze Parti.

#### **Art. 15 - Divieto di cessione, condizioni del subappalto**

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge n. 52/1991. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Società.
3. È fatto divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. Sempre che il Fornitore si sia riservato la facoltà di subappaltare l'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto, il medesimo Fornitore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dietro autorizzazione della Società, fermo restando che il Fornitore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, di tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla normativa applicabile.
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Società avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 16 - Corrispettivi, fatturazione e tracciabilità**

1. Il valore massimale del Contratto, sulla base dei prezzi unitari offerti dal Fornitore, a fronte della corretta esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto, è pari a € \_\_\_\_\_ oltre IVA.
2. I prezzi unitari di ciascuna prestazione oggetto del Contratto sono indicati nell'Offerta economica del Fornitore che si intende parte integrante e sostanziale del presente Contratto ("**Corrispettivi**").
3. Il pagamento dei Corrispettivi per i Servizi sarà effettuato come segue:
  - a) il corrispettivo per il setup della Soluzione Check-iban è da intendersi quale *una tantum* per la realizzazione della soluzione, e verrà così corrisposto: (i) 50% alla consegna della Soluzione Check-iban (fatte salve le connessioni con gli istituti di radicamento dei conti); (ii) 30%

al completamento della connessione con i primi 5 *core banking*; ed (iii) il restante 20% a conclusione delle connessioni con eventuali rimanenti *core banking*, e comunque entro il 31 dicembre 2020. Resta inteso che il pagamento di quest'ultima tranche non libera il Fornitore dall'impegno di integrare eventuali ulteriori *core-banking* fino al raggiungimento del numero di integrazioni garantite dal Fornitore nella Documentazione Correlata.

- b) il canone annuale per le prestazioni "Processi a supporto e manutenzione ordinaria e correttiva" della Soluzione Check-iban sarà versato in rate trimestrali, posticipate, di uguale importo;
- c) i corrispettivi per la gestione della Soluzione Check-iban saranno versati, a misura e a consumo, con cadenza trimestrale posticipata, in base al numero effettivo di *calls* gestite dal Fornitore;
- d) i corrispettivi per i "Servizi Evolutivi" saranno versati a misura e a consumo, con cadenza trimestrale posticipata, in base al numero di giornate uomo effettivamente richieste dalla Società ed effettivamente prestate dal Fornitore.

Il pagamento dei Corrispettivi, nelle modalità sopra indicate, verrà effettuato solo a fronte di invio, da parte del Fornitore, di una relazione che dia conto, nel dettaglio, delle prestazioni effettuate nei periodi di riferimento di cui ai punti a) b) c) e d) che precedono. Solo a seguito di *nulla osta* alla fatturazione da parte del Responsabile del procedimento della Società, il Fornitore potrà procedere ad emettere fattura elettronica per la liquidazione delle prestazioni espletate nel periodo di riferimento.

- 4. Per le prestazioni a misura e a consumo di cui ai precedenti punti c) e d) si specifica che la Società non è in alcun modo vincolata a garantire al Fornitore quantità minime prestazionali e, pertanto, il Fornitore in relazione alle prestazioni in argomento sarà remunerato solo ed esclusivamente sulla base delle prestazioni effettivamente e correttamente rese alla Società.
- 5. Ciascuna fattura elettronica dovrà essere completa delle modalità di pagamento, del CIG (8284797EC0) e dovrà essere intestata alla Società. Si riportano a tal fine i dati utili alla fatturazione elettronica:
  - a) Denominazione: PAGOPA S.P.A.
  - b) Codice Fiscale: 15376371009
  - c) Partita Iva: 15376371009
  - d) Sede legale: PIAZZA COLONNA N 370, 00187 - ROMA (RM)
  - e) Codice Destinatario: M5UXCR1
- 6. La Società è soggetta al regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.
- 7. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di corretta fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore, in sede di partecipazione alla procedura negoziata in argomento, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della Legge 136/2010. Il Fornitore in particolare per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, è il seguente: IBAN \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_.
- 8. I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

- 
- 
- 
9. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Società, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Il Fornitore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Società, stante l'obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.
10. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
11. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dalla Società in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Società provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

#### **Art. 17 - Penali**

1. In caso di ritardato adempimento e di qualsiasi altro inadempimento nell'esecuzione dei Servizi ovvero di violazione dei Livelli di Servizio, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, la Società, fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subito, potrà applicare al Fornitore le seguenti penali ("**Penali**"):
- per ritardo della realizzazione e consegna della Soluzione Check-iban (fatte salve le connessioni *core-banking*), 1.000,00 (mille) euro per ogni giorno di ritardo;
  - per ritardo nella presentazione della DPIA: 250,00 (duecentocinquanta) euro per ogni giorno di ritardo;
  - per il mancato rispetto dei Livelli di Servizio:

<b>Livello di Servizio</b>	<b>Penale</b>
<i>Disponibilità del servizio</i>	250,00 (duecentocinquanta) euro per ogni minuto di indisponibilità superiore alla soglia
<i>Latenza</i>	500,00 (cinquecento) euro per ogni punto percentuale inferiore alla soglia o, in proporzione, porzioni di punto percentuale



<i>Risoluzione bug critico/bloccante</i>	250,00 (duecentocinquanta) euro per ogni ora ritardo nella risoluzione del bug
<i>Assistenza su tematiche privacy</i>	100,00 (cento) euro per ogni giorno di ritardo
<i>Produzione della documentazione a seguito della richiesta di assistenza privacy</i>	200,00 (duecento) euro per ogni giorno di ritardo

2. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione contrattuale, la Società accerti uno scostamento nei Livelli di Servizio indicati nel presente Contratto, la Società applicherà le suddette Penali, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La richiesta e/o il pagamento delle Penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa Penale.
3. Le Parti concordano che ogni trimestre verranno rilevati i Livelli di Servizio di ciascun Servizio.
4. Resta inteso che la Società, al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze, potrà applicare tutte le Penali previste.
5. Ai fini dell'applicazione delle Penali, la Società contesterà tramite posta elettronica certificata al Fornitore le eventuali inadempienze riscontrate. Il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, potrà fornire, in forma scritta tramite posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto. La Società, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.
6. In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Società potrà procedere direttamente all'applicazione delle Penali ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. L'importo delle Penali dovrà essere corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Società di detrarre gli importi per le Penali direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore e non ancora fatturati.
7. L'irrogazione delle Penali non esclude il diritto della Società di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della Penale.
8. L'importo massimo delle Penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali. In caso di superamento di detta soglia, la Società ha la facoltà di risolvere il presente Contratto mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata.
9. Le Parti si impegnano entro 20 (venti) giorni dalla stipula del presente Contratto a redigere un modello operativo che espliciti la metodologia per

rilevare e controllare i Livelli di Servizio, compresi gli eventuali livelli di servizio aggiuntivo concordati ai sensi dell'art. 7, comma 7 del presente Contratto, e definisca, altresì, le modalità di accesso da parte della Società agli strumenti e alla documentazione predisposti dal Fornitore che si rendono necessari per svolgere le attività di rilievo e controllo sui Livelli di Servizio.

#### **Art. 18 - Oneri e spese**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari per l'esecuzione dei Servizi e delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività e fornitura che a tal fine si rendesse necessaria e/o opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Società per legge.

#### **Art. 19 - Comunicazioni e Referenti del Contratto**

1. Le Parti indicano quali responsabili del presente Contratto (di seguito **"Responsabile/i del Contratto"**) per comunicazioni di tipo amministrativo:

- \_\_\_\_\_, per il Fornitore;
- \_\_\_\_\_, per la Società.

Le comunicazioni ai Responsabili del Contratto, così come sopra individuati, dovranno essere fatte tramite pec o tramite mail ordinaria ai seguenti recapiti:

- per la Società:
  - pec: \_\_\_\_\_
  - mail: \_\_\_\_\_
- per il Fornitore:
  - pec: \_\_\_\_\_
  - mail: \_\_\_\_\_
- 

2. Le Parti indicano quali referenti tecnici del presente Contratto (di seguito **"Referente/i Tecnico/i"**) per comunicazioni di tipo tecnico ed inerenti all'esecuzione del Contratto:

\_\_\_\_\_, per il Fornitore;  
\_\_\_\_\_, per la Società.

Le comunicazioni ai Referenti Tecnici, così come sopra individuati, dovranno essere fatte tramite pec o tramite mail ordinaria ai seguenti recapiti:

- per la Società:
  - pec: \_\_\_\_\_
  - mail: \_\_\_\_\_
- per il Fornitore:
  - pec: \_\_\_\_\_
  - mail: \_\_\_\_\_

3. Il Referente Privacy (come definito nel Capitolato Tecnico) del Fornitore è il seguente: \_\_\_\_\_, mentre per la Società il referente privacy è \_\_\_\_\_.

Le comunicazioni ai Referenti Privacy, così come sopra individuati, dovranno essere fatte tramite pec o tramite mail ordinaria ai seguenti recapiti:

- per la Società:
  - pec: \_\_\_\_\_
  - mail: \_\_\_\_\_
- per il Fornitore:
  - pec: \_\_\_\_\_
  - mail: \_\_\_\_\_

#### **Art. 20 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti convengono che per tutta la durata del Contratto tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali inerenti la fornitura dei Servizi sono disciplinate da separato accordo ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679, di cui all'Allegato 4.

#### **Art. 21 - Riservatezza**

1. Nel corso del presente Contratto, ciascuna Parte potrebbe avere accesso ad informazioni dell'altra Parte o di società del Gruppo dell'altra Parte (in forma verbale, cartacea od elettronica) che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche (di seguito, "**Informazioni Riservate**").
2. Le Informazioni Riservate di una Parte (di seguito "**Parte Comunicante**") possono essere utilizzate dall'altra Parte (di seguito "**Parte Ricevente**") solo in relazione all'esecuzione del presente Contratto e potranno essere divulgate dalla Parte Ricevente esclusivamente ai propri dipendenti, società controllanti, società controllate, consulenti, fornitori e sub-fornitori che debbano conoscerle ai fini dell'esecuzione di quanto previsto nel presente Contratto. Ogni Parte riconosce che i menzionati soggetti sono obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Contratto con riferimento alle Informazioni Riservate.
3. Ciascuna Parte s'impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie Informazioni Riservate e comunque con il grado di diligenza che le compete.
4. Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante. Le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso del presente Contratto, incluse eventuali loro copie, dovranno essere restituite alla Parte Comunicante o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:
  - a) la cessazione, per qualsiasi causa, del presente Contratto;
  - b) la richiesta della Parte Comunicante, a meno che la Parte Ricevente non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo.
5. Niente nel presente Contratto impone alla Parte Ricevente di mantenere riservate o comunque tenere confidenziali le Informazioni Riservate se:

- a) al momento in cui le Informazioni Riservate sono state per la prima volta divulgate dalla Parte Comunicante alla Parte Ricevente, la Parte Ricevente si trovava già in possesso, lecitamente, delle Informazioni Riservate; o
  - b) le Informazioni Riservate divengono pubbliche per causa diversa dalla negligenza o dalla violazione delle obbligazioni gravanti sulla Parte Ricevente contenute nel presente Contratto; o
  - c) la divulgazione delle Informazioni Riservate è richiesta dalla legge o da un provvedimento di un'Autorità e, in detta eventualità, deve essere comunicata soltanto quella parte delle Informazioni Riservate la cui divulgazione viene ordinata, usando le migliori cautele per ottenere un trattamento confidenziale per qualsiasi Informazione Riservata comunicata. Resta fermo che, in tale eventualità, la Parte Ricevente informerà immediatamente la Parte Comunicante dell'esistenza di tale obbligo.
6. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo si applicheranno per tutta la durata del Contratto e per i 2 (anni) successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, dello stesso.

## **Art. 22 - Risoluzione**

1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Società avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., inviandone comunicazione al Fornitore tramite PEC:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
  - b) nei casi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
  - c) nei casi in cui il Fornitore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
  - d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - e) in caso di violazione degli artt. 6 e 21.
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, qualora la Società accerti un grave inadempimento del Fornitore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei Servizi, la Società formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni per l'adempimento del Fornitore o la trasmissione delle sue osservazioni. Qualora la Società rigetti le osservazioni del Fornitore, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto o adempiuto, la Società avrà diritto di risolvere senz'altro il Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una

penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, salvo il maggior danno.

3. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
4. In tutti i casi di cui al presente articolo, e salvo il maggior danno, la Società avrà diritto di incamerare la garanzia definitiva.

#### **Art. 23 - Obblighi del Fornitore conseguenti alla cessazione del Contratto**

1. Alla cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto, il Fornitore si obbliga a:
  - a) fornire tempestivamente alla Società la copia completa di tutti i dati, metadati, informazioni e documenti memorizzati relativi ai Servizi, in conformità ai tracciati e alle modalità preventivamente concordate per iscritto con la Società;
  - b) fornire alla Società il supporto necessario per procedere alla migrazione dei Servizi, come già indicato all'art. 2 del presente Contratto, secondo le modalità concordate con la Società e garantendo la continuità e l'operatività dei Servizi; fermo restando che in tal caso il Fornitore verrà remunerato per i Servizi resi fino a conclusione dell'attività di migrazione in base ai Corrispettivi unitari previsti all'art. 16 del presente Contratto.

#### **Art. 24 - Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

**Il Fornitore**  
***f.to digitalmente***

**PagoPA S.p.A.**  
**Giuseppe VIRGONE**  
***f.to digitalmente***

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, il Fornitore dichiara di aver letto e preso visione, nonché dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli del Contratto: [...]

**Firma del Fornitore**

---

Allegato 1) **Capitolato Tecnico**

[...]

Allegato 2) **Offerta Tecnica**

[...]

Allegato 3) **Offerta Economica**

[...]

Allegato 4) **Atto di designazione del Responsabile del trattamento  
dei dati personali**

## **Allegato 4**

### **Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

**VISTO** il contratto (di seguito anche "Contratto") relativo alla procedura contraddistinta dal n. CIG n. **8284797EC0**, sottoscritto dalla PagoPA S.p.A. (di seguito anche "**Società**") in data \_\_\_\_\_, per l'affidamento a \_\_\_\_\_ (CF. e P.IVA \_\_\_\_\_) (di seguito anche "**Fornitore**") dei servizi \_\_\_\_\_ così come dettagliati nel predetto Contratto e nell'offerta proposta dal Fornitore e accettata dalla Società;

**CONSIDERATO** che le attività oggetto del Contratto comportano o possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento) nonché del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

**VISTO**, in particolare, l'art. 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del trattamento ne *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]"* e visto altresì l'art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento ne *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*;

**VISTO** l'art. 28, paragrafo 1 del Regolamento, secondo cui *"qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;

**CONSIDERATA** l'idoneità, alla luce dell'attività istruttoria già svolta, di \_\_\_\_\_ rispetto alle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato;

**PagoPA S.p.A.** con sede legale in Roma, piazza Colonna, 370 - C.F. 15376371009 - in persona di **Giuseppe Virgone**

**DESIGNA**

\_\_\_\_\_ (CF. e P.IVA 06409201008), in persona del .....  
Dott....., con sede legale in ..... (...), ..... n. .... -  
che accetta - quale **Responsabile del trattamento dei dati personali**, ai sensi e  
per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con riferimento alle attività di cui al  
Contratto CIG **8284797ECO**, che qui si intende integralmente richiamato .

Per le attività per le quali la Società agisce a sua volta come responsabile del  
trattamento, la presente nomina deve intendersi quale nomina a  
sub-responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 co. 4 del Regolamento.

Il Fornitore effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali  
necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dal Contratto.

A tal fine si precisa quanto segue.

Il Fornitore s'impegna a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi  
informazioni, dati etc., anche relativi alla Società, di cui verrà a conoscenza  
nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto.

Il Fornitore si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti,  
metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello  
svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso Il  
Fornitore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le  
cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o  
documentazione.

Il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del  
Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al  
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel  
seguito anche "**Regolamento UE**"), per tutta la durata del Contratto. A tal fine il  
Fornitore è autorizzato a trattare i Dati Personali necessari per l'esecuzione delle  
attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto della Società,  
le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del Contratto, nei limiti  
delle finalità ivi specificate, nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e ss. mm.e del  
Regolamento UE (nel seguito anche "**Normativa in tema di trattamento dei dati  
personali**") e in conformità alle istruzioni nel seguito fornite.

Il Fornitore si impegna a presentare, su richiesta della Società, garanzie sufficienti  
in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure  
tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia  
conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati  
personali.

Le finalità del trattamento sono: esecuzione del contratto.



Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:

- dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto, dati bancari compreso il codice IBAN);
- eventuali categorie particolari di dati, ad esclusione dei dati giudiziari;

Le categorie di interessati sono: personale in forze (dipendente e non dipendente) alla Società/personale incaricato dagli enti ed utenti (cittadini) che hanno aderito al closed beta dell'app mobile IO; utenti e fruitori dei prodotti digitali curati e gestiti dalla Società.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Fornitore si impegna a:

- rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del Contratto;
- trattare i Dati Personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dalla Società, che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei Dati Personali oggetto del Contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente la Società;
- garantire la riservatezza dei Dati Personali trattati nell'ambito del Contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i Dati Personali in virtù del Contratto:
  - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
  - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
  - trattino i Dati Personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali ;
- adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i Dati Personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della

- raccolta;
- su eventuale richiesta della Società assistere quest'ultima nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
  - ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con la Società e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione della Società e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Fornitore si impegna, su richiesta della Società, a fornirle un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione della Società medesima, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei Dati Personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i Dati Personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Fornitore deve mettere a disposizione della Società e tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire alla Società - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, la Società informa preventivamente il Fornitore con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.

Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Società, quest'ultima diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida,

resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Società potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Società potrà richiedere al Fornitore di fornire annualmente o comunque su richiesta della Società una relazione sull'andamento della gestione dei Dati Personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate.

Il Fornitore può avvalersi di ulteriori sub-Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta della Società .

Il sub-Responsabile del trattamento nominato dal Fornitore deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dalla Società al Fornitore o, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Fornitore assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento o degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Fornitore del trattamento è interamente responsabile nei confronti della Società di tali inadempimenti. La Società potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, La Società informa preventivamente il Fornitore con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.

Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Sub responsabile/terzo autorizzato agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Società, quest'ultima diffiderà il Fornitore a far adottare al sub-Responsabile tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Società potrà, in ragione della gravità della condotta del sub- Responsabile e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il Contratto con il Fornitore ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Società potrà richiedere al Fornitore di fornire annualmente o comunque su richiesta una relazione sull'andamento della gestione dei Dati Personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del sub-Responsabile.

Il Fornitore manleverà e terrà indenne la Società da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati e la

documentazione correlata, ove presente) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contrattenti.

Il Fornitore deve assistere la Società al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Fornitore, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze alla Società supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Fornitore informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, la Società di ogni violazione dei dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, **entro il termine di 72 ore** da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Fornitore si impegna a supportare la Società o, se diverso, il Titolare nell'ambito di tale attività.

Il Fornitore deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo la Società in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere la Società nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del Contratto.

Il Fornitore deve comunicare alla Società il nome e i recapiti del proprio Responsabile della protezione dei dati (di seguito "**DPO**"), nonché il nome e i recapiti di un referente dedicato (di seguito "**Referente Privacy**"), avente una seniority di almeno 4 anni su tematiche privacy e appartenente all'ufficio del DPO del Fornitore; il DPO del Fornitore collabora e si tiene in costante contatto, anche tramite il Referente Privacy, con il DPO e l'eventuale referente privacy della Società. Senza pregiudizio dell'obbligo di informare la Società tempestivamente e senza ritardo rispetto a qualsiasi violazione dei Dati Personali, in caso di richiesta di assistenza su tematiche privacy, il Referente Privacy deve fornire un primo riscontro alla Società, con conferma di presa in carico entro 24 ore, 7 giorni su 7, e con immediata fornitura di tempistiche certe di riscontro/attuazione/output. Il Referente Privacy deve assicurare la produzione della documentazione richiesta senza ingiustificato ritardo e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dal riscontro della predetta richiesta di assistenza, salvo diverso termine concordato con la Società.

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del Contratto, ovvero alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto, il Fornitore su richiesta della Società, si obbliga a:

- a) restituire alla Società copia di tutte le informazioni relative al Contratto e ai Dati Personali, in conformità ai tracciati, ai modelli e alle modalità concordate con la Società;
- b) restituire alla Società i supporti rimovibili eventualmente utilizzati per la memorizzazione dei Dati Personali;
- c) distruggere tutte le informazioni relative al Contratto e ai Dati Personali, comunque memorizzate o altrimenti incorporate su qualunque supporto, fornendo per iscritto prova dell'adempimento di tale operazione, senza pregiudizio degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente, compresa la normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione della Società l'elenco aggiornato delle nomine.

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente alla Società qualunque variazione in merito ai nominativi e ai recapiti del proprio DPO, del Referente Privacy e degli amministratori di sistema.

Il Fornitore si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del Contratto siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei Dati Personali - eseguito dal Fornitore o da un sub-Responsabile.

Il Fornitore non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte della Società. In tal caso il Fornitore assicura il rispetto delle misure di garanzie previste dal Regolamento EU e, a richiesta, ne fornisce prova alla Società senza ritardo.

Sarà obbligo della Società vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Fornitore, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei Dati Personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Fornitore.

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Fornitore si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse

- con la Società affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

**PER ACCETTAZIONE**  
**Il Fornitore**  
***f.to digitalmente***

**PagoPA S.p.A.**  
**Giuseppe VIRGONE**  
***f.to digitalmente***